

TORNATA DEL 15 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul bilancio delle spese generali pel 1853 — Seguito della discussione del progetto di legge per l'avanzamento nell'esercito — Approvazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 — Obbiezioni del deputato Duverger sull'articolo 21 — Osservazioni dei deputati Buraggi, Grixoni, Cossato, e del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 21 — Aggiunta del deputato Pinelli al paragrafo 1 — Opposizioni del relatore Durando e del ministro della guerra — Parlano i deputati Duverger e Mantelli — Reiezione dell'aggiunta, e approvazione degli articoli dal 22 al 26 — Obbiezione del deputato Mezzena all'articolo 27 — Spiegazioni del ministro della guerra, e osservazioni del deputato Asproni — Approvazione degli articoli 27, 28 e 29 — Aggiunta del deputato Pinelli all'articolo 30 — Opposizione del ministro della guerra — Reiezione — Approvazione degli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 — Emendamento del deputato Pinelli all'articolo 36 — Approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Mellana e Bottone all'articolo 37 — Opposizioni del ministro suddetto, e osservazioni dei deputati Quaglia, Duverger e Sineo — Reiezione — Approvazione degli articoli 37 e 38 — Votazione ed approvazione dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

5094. Vaccheri Gerolamo, Cordano Sebastiano e Capodoro Giacomo, il primo già commissario alle visite, e gli altri venditori alla dogana di San Martino Siccomario, presentano una petizione mancante dei requisiti richiesti dal regolamento.

5095. Olivero Giovanni, residente a Ciriè, rappresentando che una colonia agricola di ottant'otto persone da lui diretta sarebbe disposta a trasferirsi in Sardegna per la coltura di terreni, chiede intanto che dal Governo si provveda alle spese opportune perchè egli con tre individui possa colà trasferirsi, e, esaminati i beni che dal demanio si vogliono alienare, prendere in seguito quelle deliberazioni che ravviserà più convenienti.

5096. I cugini Griglio, di Praly, provincia di Pinerolo, chiedono la restituzione degli stabili che vennero tolti ai loro bisavi coniugi Griglio nel 1752, perchè professavano la religione evangelica, i quali fondi sono attualmente posseduti dalla chiesa parrocchiale di quel comune.

5097. Il sindaco e trentadue proprietari del comune di Pattada, provincia d'Ozieri, rassegnano varie considerazioni contro la petizione segnata col numero 4475 dei Consigli delegati di Bitti, Onani e di Tula, tendente a far sì che vengano apportate variazioni alla rete stradale stabilita dal Governo, ed instano perchè dessa sia mantenuta quale venne decretata.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Garda scrive che per motivi di famiglia gli occorre un congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato Bianchi Pietro notifica che si trova ammalato da circa due mesi, e che appena ricuperata la salute non mancherà di adempiere ai doveri del suo mandato.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1853.

PALLIERI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera e di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione del bilancio sulle spese generali per l'esercizio del 1853. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1156.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge per l'avanzamento militare.

La discussione era rimasta all'articolo 17. Ne darò lettura:

« I maggiori sono nominati, in tempo di pace, metà per anzianità fra i capitani di ciascun'arma, e metà a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore; in tempo di guerra, a scelta fra i capitani di ciascun'arma e quelli dello stato maggiore. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. I tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore di ciascun'arma e dello stato maggiore. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Gli uffiziali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito, fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore. »

(La Camera approva.)

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli ha facoltà di parlare.

PINELLI. Ho chiesta la parola per fare alla Camera la proposta di un articolo che prenderebbe posto dopo il 19.

Mi duole di non vedere il signor ministro della guerra al suo banco, perchè era mia intenzione di riproporre alla Camera l'adozione di un articolo che era stato proposto dalla Commissione del Senato prima che nella conferenza avuta col signor ministro la stessa Commissione credesse di dover recedere dalla sua proposta.

Questo articolo è così concepito...

PRESIDENTE. Se desidera che sia presente il signor ministro, si potrebbe passare al successivo articolo, salvo poi, quando sarà giunto il signor ministro, a ritornare sulla sua proposta.

PINELLI. Come crede il signor presidente.

PRESIDENTE. « § 2. Norme speciali per alcuni corpi. — Guardie del corpo. — Art. 20. I sottotenenti guardie del corpo del Re sono tratti dai sott'uffiziali aventi non meno di quindici anni di servizio, e sei anni di grado nelle truppe di terra o di mare. »

« L'avanzamento ai gradi di luogotenente e di capitano ha luogo fra uffiziali subalterni della compagnia, giusta le norme che sono o saranno determinate per decreto reale. »

« Il primo brigadiere ed il brigadiere furiere sono entrambi nominati a scelta o nei brigadieri della compagnia, o nei capitani o luogotenenti dell'esercito, e sono promossi al grado di capitano se già non l'abbiano conseguito. »

« Gli uffiziali dei gradi superiori della compagnia sono scelti nei vari corpi dell'armata, e concorrono per l'ulteriore avanzamento cogli uffiziali del grado loro e dell'arma da cui provengono, secondo le norme divisate dagli articoli 8, 9, 10 e 11. »

(La Camera approva.)

« Carabinieri reali. — Art. 21. I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio del corpo. »

« I luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai luogotenenti degli altri corpi, e per un terzo dai sottotenenti del corpo medesimo per ordine di anzianità. »

« I capitani sono nominati fra i luogotenenti del corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel corpo stesso. »

« I maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo. »

« I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli del corpo, o fra i colonnelli degli altri corpi dell'esercito. »

DUVERGER. Messieurs, j'ai une observation à présenter sur cet article. Je vois indiqué ici dans le premier paragraphe de l'article 21 que tous les sous-lieutenants du corps des carabiniers sont tirés du corps lui-même auquel ils appartiennent. Je suis bien loin de nier que le corps des carabiniers, par les services signalés qu'il rend à la société et au pays, ne mérite les plus grands égards; mais je crois aussi qu'il faut dans une loi avoir la même mesure pour tous.

Or, dans l'armée nous avons pris pour base universelle de donner le tiers des grades de sous-lieutenant aux sous-officiers du corps, et je vois dans l'article 21 que la totalité est donnée aux sous-officiers des carabiniers.

On me dit que cet avantage pourra s'effacer dans la suite, parce que les deux tiers des lieutenants seraient tirés de l'armée; mais il arrivera toujours que les sous-officiers des carabiniers arriveront au grade de sous-lieutenant avant les sous-officiers des autres corps de l'armée, et aurait par conséquent un avantage beaucoup plus grand. En conséquence je crois devoir soumettre cette observation avant qu'il ne soit passé à la votation de l'article.

BURAGGI. Farò una semplice osservazione intorno a quanto disse pur ora l'onorevole preopinante.

Il numero dei marescialli d'alloggio dei carabinieri è di 108, i posti da sottotenente sono 12, dimodochè la proporzione sta come uno a nove, quando invece nel restante dell'armata la proporzione sarebbe di due quinti per la fanteria, di due quinti pei bersaglieri e d'altrettanto per la cavalleria, di un ottavo per l'artiglieria, di un quinto pel Genio; cosicchè non mi pare che vi sia un eccesso di proporzione a favore dei marescialli d'alloggio dei carabinieri, che anzi troverei che forse sarebbe il caso di favorirli maggiormente nelle destinazioni fra le guardie del corpo o nel servizio sedentario.

DUVERGER. Je ne viendrai pas contester les proportions développées par l'honorable préopinant, parce que ces proportions mêmes peuvent être sujettes à des variations dues aux circonstances particulières du moment.

Seulement je dirai que le corps des carabiniers a déjà l'avantage d'avoir la retraite du grade supérieur, et en assumant exclusivement toutes les places de sous-lieutenant aux sous-officiers du corps, on donne à cet avantage une très-grande portée.

Ce n'est pas que je veuille m'opposer formellement, mais j'ai cru ne pas devoir laisser passer cet article sans soumettre à la Chambre cette observation.

GRIXONI. Non vedendo nessun articolo sui carabinieri di Sardegna, vorrei sapere dal signor ministro se intende che essi, per riguardo all'anzianità, siano agglomerati coi carabinieri del continente. Non so se si voglia fare una specialità anche per gli uffiziali, pei soldati è già una cosa decisa dalla discussione che si tenne in occasione del bilancio. Riguardo però agli uffiziali io credo che sarebbe un danno grandissimo pei carabinieri di Sardegna se essi dovessero stare da sé.

Naturalmente dobbiamo pretendere e abbiamo diritto di ottenere che questi siano scelti; ora non so qual maggiore desiderio vi possa essere di scelta migliore di quella che è attualmente nel corpo dei carabinieri reali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Le dichiarazioni che desidera l'onorevole Grixoni io le ho già fatte dinanzi al Senato, che cioè i carabinieri di Sardegna saranno bensì parreggiati in tutto e per tutto ai carabinieri di terraferma, ma per ora credo che debbano rimanere separati, e che l'avanzamento debba avere luogo per corpi.

Ed io credo che, se il deputato Grixoni si farà a ponderare tutte le circostanze peculiari alla Sardegna, non che la posizione degli uffiziali che sono in terraferma, giungerà a persuadersi quanto sarebbe difficile ed a quali inconvenienti si andrebbe incontro ove si confondessero in uno gli uffiziali dei due corpi.

Col tempo ciò si potrà fare, ma per ora io ritengo che sia impossibile e che debbasi evitare di portare una perturba-

zione nei due corpi, mentre abbiamo interesse che essi siano perfettamente contenti.

Io sono intimamente persuaso che, se venisse fatta questa amalgama, si disgusterebbero nel tempo stesso ed i carabinieri attuali di terraferma e gli ufficiali che sono in Sardegna. Non si ha infatti che ad osservare la carriera degli uni e degli altri per farsi capaci quanto sarebbe difficile la cosa.

Potrebbe anche venire un tempo in cui convenga operare l'unione completa dei due corpi, ma la cosa, per alcuni anni almeno, non può aver luogo.

COSSATO. Stando le cose come le espose testè il signor ministro, mi pare che sarebbe necessario parlare in questo articolo dei carabinieri di Sardegna, altrimenti la legge rimane incompleta, e non si sa quale applicazione dare a questo corpo.

Sarebbe bene di aggiungere, dopo « i sottotenenti dei carabinieri reali, » le parole « e dei carabinieri di Sardegna sono tratti a scelta dai marescialli d'alloggio » (io non so se conservino ancora il titolo di marescialli d'alloggio) « o dai sergenti dei rispettivi corpi. »

La legge conviene che stabilisca in che modo deve procedere l'avanzamento per tutti i corpi dell'esercito, chè, se la legge sta come è ora ridotta, avremo un corpo, che è quello dei carabinieri di Sardegna, a cui la legge non avrebbe provveduto.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa; tutto ciò che si dice relativamente ai carabinieri reali si applica anche a quelli di Sardegna; io non vedo la necessità di questa spiegazione.

È inteso che i carabinieri reali di Sardegna stanno per essere organizzati precisamente sullo stesso piede di quelli di terraferma; dunque è evidente che quanto è detto nella legge riguardo ai carabinieri reali si riferisce anche ai carabinieri reali di Sardegna; io non vedo pertanto alcuna necessità di fare questa distinzione.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'articolo 21, e lo metterò ai voti. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Il deputato Pinelli ha ora la parola, secondo la riserva fatta di presentare dopo l'articolo 19 un'aggiunta.

PINELLI. Io intendo di riproporre l'inserzione di un articolo che era stato proposto dalla Commissione del Senato del regno, il quale formava l'articolo 18 di quel progetto.

Quell'articolo era così concepito :

« Nelle promozioni a scelta dei tenenti, capitani e maggiori è tenuto conto dell'anzianità soltanto per dare la preferenza ai più anziani di grado fra gli ufficiali che sono stati iscritti nelle liste dei promovibili per scelta. »

Il relatore della Commissione accennò nel suo rapporto i motivi per cui la maggioranza della Commissione non credette di tener conto delle osservazioni che io aveva fatto a sostegno della proposta ora mentovata. Nulladimeno reputo che questa sia talmente rilevante che, sebbene io nutra poca speranza che venga accolta, stimo mio debito di rinnovarla alla Camera, esponendo in pari tempo i perniciosi effetti che produrrebbe questa legge ove fosse approvata senza l'inserzione di quest'articolo.

Sia dal regolamento comunicato alla Commissione, sia da quanto vien detto all'articolo 33, si desume che d'or innanzi le promozioni nei corpi del regio esercito avranno luogo dietro la compilazione di due liste; di queste due liste l'una assume il titolo di lista dei promovibili per anzianità, e l'altra di lista dei promovibili per merito o scelta; ora, secondo la legge quale ci viene proposta, sarebbe facoltativo al signor

ministro della guerra di scegliere sulla lista dei promovibili per scelta non il più anziano già iscritto in quella lista, ma qualsiasi altro che a lui fosse beneviso.

L'effetto naturale ed inevitabile di questa misura sarebbe che, mentre ora nasce nei corpi tra gli ufficiali un'emulazione, che io voglio sperare sarà sempre eccitata da nobil principii, ed esercita con lodevoli mezzi, nel solo intento di venire iscritti in questa lista di promozione, quando verranno invece accertati che non basterà ancora essere iscritti in detta lista, ma che la loro nomina a grado superiore dipende ancora da un paragone che debbono sostenere a fronte d'individui appartenenti ad altri corpi ad essi interamente ignoti, ne nascerà lo scoraggiamento in essi, e ciascuno dirà essere inutile di cercare ad ottenere il voto de' suoi superiori diretti, poichè individui sconosciuti, forse proposti da superiori più influenti, più benevisi dal Ministero, potranno essere preferiti.

Questo è l'effetto inevitabile, ripeto, che si otterrà da questa misura. Ora vediamo se il principio sia giusto: io suppongo ad esempio due individui di grado capitani, l'uno dei quali conti cinque anni di servizio, e l'altro sei; tutti e due hanno raggiunto il periodo di tempo voluto dalla legge per venire promossi a maggiore, tutti due però non sono ancora al punto di poter aspirare a questa promozione per pura anzianità. Dotati amendue di non ispregievoli doti, zelanti nel loro servizio, amanti del bene dell'esercito e del paese, essi meritano egualmente di venire iscritti nella lista a scelta; i superiori, giusti quali sono, si fanno carico di proporre al Ministero la promozione di questi militari.

Ora, un colonnello nel descrivere le doti di uno di questi ufficiali userà per ingenuo talento maggior calore, si servirà d'uno stile più colorito; un altro, inserendo il secondo parimente nella nota delle promozioni, non saprà perorarne la causa con eguale fervore.

La stessa operazione si ripeterà dagli ispettori, uno dei quali godrà forse di maggior favore presso il ministro. Così potrà accadere che quello dei due che conta un anno di più di servizio si vedrà posposto all'altro. Ponetevi, signori, al luogo di quest'uffiziale che ha la coscienza di sapere il suo mestiere, che sa di non essere inferiore ad alcuno dei suoi commilitoni e che si vede posposto ad un individuo a lui ignoto, e giudicate se questo sistema valga ad incoraggiare gli uffiziali nello studio e nell'acquistare cognizioni che possano porli in grado di aspettare non un favore, chè io non voglio favori nella carriera delle armi, ma giustizia. Simile caso si verificò or sono due anni, e il disgusto che esso generò nell'armata fu altissimo.

Un ufficiale fregiato di doti eminenti, mio amico, uomo conosciuto per le sue belle qualità, fu preferito a cento capitani, tra i quali ve ne erano senza dubbio alcuni a lui eguali in merito e che tutti erano di lui più anziani. Si pretese dopo di dire loro: voi pure foste promossi per merito, ma la ferita era data all'amor proprio di tutti, non già perchè quell'individuo non meritasse il grado che gli venne conferito, ma perchè molti di quei cento, come lui, lo meritavano, o contavano due o tre anni di grado di più, e perciò avevano diritto di richiedere che chi aveva il mandato dalla nazione di amministrare le cose della guerra facesse esatta giustizia e non giustizia parziale.

Per questo, o signori, io insisto affinchè in questa nostra legge venga nuovamente inserito l'articolo proposto dalla Commissione del Senato, e dalla medesima quindi ritirato non so per quale motivo. Era esso concepito in questi termini:

« Nella promozione a scelta dei tenenti, capitani e maggiori è tenuto conto dell'anzianità soltanto per dare la preferenza ai più anziani in grado fra gli ufficiali che sono stati iscritti nella lista fra i promovibili per scelta. »

PRESIDENTE. Chiederò se è appoggiato.
(È appoggiato.)

DURANDO, relatore. La proposta ora presentata dall'onorevole deputato Pinelli fu pure fatta nel seno della Commissione, dove, dopo essere stata maturamente discussa, fu respinta, come si accennò nella relazione.

Ripeterò di nuovo quali sono i motivi che indussero la Commissione a rigettare questo emendamento, e richiamerò prima di tutto alla memoria della Camera, come già feci ieri, il vero motivo per cui facciamo questa legge. Lo scopo di questa legge si è di portare in un certo determinato tempo ed in un'età vigorosa gli uomini più abili a dirigere i comandi difficili dell'armata.

Ora, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Pinelli, raggiungiamo noi questo scopo voluto dalla legge?

PINELLI. Sì.

DURANDO, relatore. Qui sta la vera questione. Ritenga la Camera che quando si fa, per esempio, una vacanza nel grado di maggiore si domandano a tutti i corpi uno, due o tre candidati. Di questi candidati proposti dai corpi si fa una lista generale, dal che derivano due effetti inevitabili.

Prima di tutto vi sarà un merito graduale di questi individui, vale a dire che ve ne saranno dei più e dei meno meritevoli, ed in secondo luogo (e questo ho già avuto l'onore di dirlo ieri alla Camera) in pratica pur troppo accadrà che molti capi di corpi, anche col concorso degli ufficiali superiori, per riguardo alle circostanze di famiglia dei candidati, od altri motivi, non andranno troppo rigorosi nel collocare nel quadro dei candidati a scelta gli ufficiali veramente distinti, ma avranno riguardo alla loro anzianità, e li faranno figurare nel quadro per la scelta, mentre a stento dovrebbero stare nel quadro dell'anzianità; quindi è che questa lista di candidati, che nella cavalleria sarebbe di 50, per esempio, e nella fanteria di 60, nel complesso non rappresenterebbe veramente tutti i veri meritevoli del grado, ed allora, se il Ministero non può scegliere i più meritevoli tra essi, lo scopo della legge sarà egli ottenuto? Io credo di no, perchè, se il Ministero è assolutamente obbligato su queste liste ad attenersi unicamente ai più anziani, lasciando da parte i più meritevoli, benchè meno anziani di un mese, di un anno od anche di due, io credo che la legge manca in gran parte al suo scopo.

E in ultimo risultato, il ministro crederà di fare una nomina per scelta, e nel fatto poi sarà una nomina per anzianità.

Questi sono i motivi che hanno indotta la Commissione a rigettare la proposta fatta dall'onorevole preopinante.

Io ignoro quali fossero i motivi che indussero pure il Senato a rigettare questa proposta, ma ritengo che debbano essere questi, e mi paiono sufficienti perchè la Commissione non debba ammetterla.

Quanto all'allusione che l'onorevole preopinante ha fatto a certi casi particolari, io, per verità, non sono in grado di rispondergli, perchè non so a chi abbia fatto allusione; il ministro della guerra, probabilmente conoscendo il caso, potrà dargli una adeguata risposta.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi associo pienamente alle ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione.

I motivi da lui adottati sono precisamente quelli che hanno

indotto la Commissione del Senato a non ammettere quell'articolo che era stato proposto.

Siccome io so quanta influenza abbiano nella Camera gli esempi, e massime quando questi potrebbero lasciar credere ad un'ingiustizia, io reputo mio debito di giustificarmi, inquantochè l'allusione fatta dall'onorevole deputato Pinelli è naturalmente diretta alla mia amministrazione.

Egli è verissimo che fra i maggiori portati a scelta uno ve n'ebbe il quale era assai più indietro di anzianità a tutti i suoi colleghi; siccome con quest'uffiziale non aveva nessuna specie di relazione privata, ed aggiungerò che non si era mai fatto raccomandare da alcuno, io non ebbi nessuna difficoltà a nominarlo; e questi è il signor Brignone, maggiore nel 5° reggimento.

Gli onorevoli deputati hanno certo relazioni con ufficiali, onde io prego tutti coloro che s'interessano a questa discussione di volersi informare se il maggiore Brignone, decorato di due medaglie, distinto per ogni riguardo, fosse meritevole o no di questo grado superiore.

La Camera lo può verificare, ed avrà mezzo poi, se non in questa, in altra circostanza, di far sentire al ministro la sua approvazione o la sua disapprovazione sul merito di questa promozione.

PINELLI. Risponderò brevemente sia all'onorevole relatore che al signor ministro della guerra. Comincerò a ripetere quello che già dissi alla Camera, che mi pare che quando si è stati iscritti nelle liste di merito si dovrebbe aver passato questo fatale punto, per cui l'uffiziale che ha meritato questo guiderdone dovrebbe esser certo che finalmente nessuno potrebbe più venirgli preferito.

L'onorevole relatore crede che non si possa ottenere l'effetto della legge seguendo il sistema da me consigliato; io gli dirò che anche sotto l'utile del servizio, poichè non si vuol ammettere la ragione di giustizia che per me è e sarà sempre la prima in tutte le questioni, ma anche nell'utile del servizio io chiederò al signor ministro se crede che il medesimo guadagni più nelle doti immense e sovrumane che potrà avere un individuo qualunque che venga anteposto a tutti i suoi colleghi, oppure vi perda per lo scoraggiamento che questa promozione straordinaria potrà destare in quindici, venti, trenta ed anche sessanta, come disse benissimo l'onorevole relatore, ufficiali distinti per merito che si erano sino a quel punto impegnati per meritare una promozione a scelta.

Il signor ministro mi dirà forse che questi ufficiali devono essere dotati di una gran dose di abnegazione, per cui dovranno riconoscere questa superiorità dell'individuo e rassegnarsi volenterosamente. Io penso bene di tutti gli ufficiali dell'armata, e credo che questa virtù, piuttosto fratesca che militare, regni in tutti, ma ne dubito molto.

Il signor ministro ha creduto di nominare l'individuo che ha ottenuto la ricompensa di cui ho parlato, e ne ha fatto gli elogi. Era precisamente del signor Brignone che io intendeva di parlare; e prima del signor ministro io aveva ammessi i rari talenti, le belle doti e le qualità particolari di quest'uffiziale; ma nego che queste doti fossero tali da autorizzare il signor ministro a fargli prendere passo innanzi a cento individui, se non isbaglio. Non posso assicurare l'esattezza di questa cifra, perchè dubito che essa si riferisca ad un altro individuo il quale fu promosso per merito da tenente a capitano. Comunque sia, se non erano cento, saranno ottanta o sessanta, ma fossero anche quattro soli, fosse pure uno soltanto, si sarebbe sempre violato il principio dell'anzianità. Sono poi persuaso che il signor Brignone non avrà fatto impegni per ottenere questa promozione.

Qui mi credo in obbligo di protestare su di una cosa. Io pure sono fra quelli che furono feriti nell'amor proprio dalla nomina del signor Brignone, e per questo chiesi ai miei superiori facoltà di presentarmi al ministro della guerra onde vivamente reclamare contro questa promozione. In quell'occasione il signor ministro mi disse che, malgrado l'amore che portava ad un mio fratello, che ora più non esiste, non poteva farmi favori; io allora gli risposi nel suo gabinetto ciò che ora ripeto in quest'Aula, che non chiedeva favori, ma giustizia. Queste sono le parole che io dissi, e queste sono quelle che dirò sempre, se riprenderò la carriera militare.

LA MARMORA, ministro della guerra. Siccome io non amo che la Camera si faccia a credere, dopo le cose dette dall'onorevole preopinante, che in una circostanza qualsiasi vi siano stati favori, così mi credo in debito di fare una dichiarazione.

L'onorevole deputato Pinelli ha parlato d'un tenente che fu nominato capitano per merito, ed in ciò debbo dire che io non ho fatto che uniformarmi al decreto reale tuttora vigente che emanò fin dal 1847, mentre era ministro della guerra il generale Broglia. Valendomi dunque della facoltà concessa in quel decreto reale ho riconosciuto che l'individuo il quale meritava di essere promosso capitano, perchè aveva tutti i requisiti in esso richiesti, era il tenente Deforax della brigata di Savoia, ed io prego parimente la Camera a volersi informare se sia esatto tutto quanto le riferisco, e se quello possa essere un atto meritevole di censura.

DÜVERGER. L'important de la question, comme je l'ai dit et comme vient de le dire également l'honorable rapporteur de la Commission, c'est que les dispositions de la loi puissent nous conduire au but que nous voulons atteindre, celui d'avoir de bons officiers dans chaque régiment de l'armée. Supposez maintenant qu'il y ait dix régiments; eh bien, n'y aura-t-il pas dans un régiment des officiers qui auront un mérite plus éclatant que dans un autre? Chaque régiment voudra-t-il en convenir? Voudra-t-il laisser croire qu'il n'a pas sa part d'officiers d'un mérite transcendant? Ou tout au moins ce voudra-t-il pas marcher de pair avec tout autre? Sans doute. Ainsi chaque régiment proposera son candidat; par conséquent, dix régiments, dix candidats. Maintenant, qu'arrivera-t-il? C'est que ce candidat sera le plus ancien et pas autre chose. Ce sera une seconde liste d'ancienneté.

Vous voyez donc que le but de la loi serait évidemment manqué. Je ne parlerai pas ici du choix, mais je me bornerai seulement à dire que si l'on veut encourager le travail et l'instruction, et c'est là, je crois, le but de la loi, il faut laisser les dispositions telles qu'elles ont été établies, et, par conséquent, je me rangerai à l'avis de monsieur le rapporteur et du Ministère.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mantelli.

MANTELLI. Io non intendo di entrare nella questione, ma solo di dare alcune spiegazioni alla Camera sull'incidente sorto riguardo al maggiore Brignone che io ho avuto l'onore di conoscere in Alessandria, e do tanto più volentieri queste spiegazioni in quanto che dalle ultime espressioni dell'onorevole Pinelli parrebbe che si voglia far nascere dubbio sul merito di questo distintissimo ufficiale...

PINELLI. Domando la parola.

MANTELLI... giacchè si è detto che egli certamente aveva grandi meriti, ma che questi non erano poi tali da farlo preferire agli altri. Come ho dichiarato, io non entro nella questione di preferenza, parlo solamente delle sue qualità; la Camera giudicherà.

Quanto al suo valore e al suo coraggio in campagna, credo

che basti quanto ne ha detto il signor ministro, e ne fanno fede le sue due medaglie.

In Alessandria poi, dove fu non una, ma più volte di guarigione, come sottotenente, come tenente e come capitano, si è potuto conoscere quanto valesse; la sua condotta era così lodevole che formava l'ammirazione di tutti, e ciò che specialmente si ammirava era la sua esperienza militare. Certamente la brigata Aosta era una brigata distintissima, ma fra tutte le compagnie di questa brigata si poteva distinguere quella comandata dal signor Brignone, e unanimemente manifestavasi il desiderio di vederlo promosso al grado di maggiore, desiderio che vieppiù si faceva sentire allorché prendeva il comando del battaglione, perchè si vedeva questo cambiare in bene le sue manovre e fare più regolari i movimenti. Quando poi fu eletto a quel grado, il suo battaglione si distingueva da tutti gli altri, anche quando non era comandato da lui, perchè il seme di miglioramento da lui sparso portava i suoi frutti. Ecco quanto voleva dire a proposito di questo ufficiale.

PINELLI. Io non conteso nessuno dei meriti del signor Brignone, e mi pare affatto inopportuno che l'onorevole Mantelli venga a sostenerli; soltanto osservo che tutti hanno bene servito; e non il solo signor Brignone, ma molti altri capitani quando prendevano il comando di un battaglione lo comandavano meglio di certi maggiori, e si osservava precisamente sparire quella svogliatezza che regna nei soldati quando sono male comandati; questo vantaggio si deve al tuono di voce, al modo di comando, il che è dono della natura e non merito.

Poichè ho di nuovo la parola, risponderò ad un argomento dell'onorevole relatore che aveva dimenticato; egli ammise che nei reggimenti vi possono essere ufficiali superiori i quali per buon cuore portino sulla lista di scelta qualche ufficiale che non avesse tutte le qualità per esservi inserito, avuto riguardo alla sua anzianità.

Dunque l'onorevole relatore ammette che si possa errare anche per buon cuore.

Il signor ministro invece, che rimane solo arbitro di scegliere fra tutti questi trenta o quaranta che saranno proposti alla sua vidimazione (parlo tanto del ministro presente che di qualunque avvenire), non potrà andare soggetto a qualche influenza?

È uomo tanto il ministro come sono uomini i colonnelli; vi è però la diversità che la proposta fatta dai colonnelli, come osservò ieri l'onorevole relatore, è fatta alla presenza degli ufficiali superiori, dimodochè è un collegio militare che la fa, invece la scelta per merito dipende dal beneplacito del ministro; questo beneplacito sarà appoggiato certamente ai meriti dell'individuo, ma potrebbe darsi anche, ripeto, che raccomandazioni più calorose, meglio espresse, di un superiore più che di un altro, possano far dipartire alquanto dalla giustizia.

L'onorevole deputato Mantelli, mi rincresce doverlo dire alla Camera, si attiene troppo alle medaglie per calcolare il valore (Bravo! a sinistra), io l'ho, e credo di essermela guadagnata, ma ve ne furono degli uni e degli altri; la medaglia non è sempre una patente di bravura, e molte volte viene conferita a chi l'ha meno meritata, e vi sono di quelli che l'hanno meritata quanto gli altri e non l'hanno ottenuta, perchè, a causa dei casi imprevisi di guerra, non furono osservati dai superiori, e io ne conosco di quelli che avrebbero meritata la decorazione molto meglio di me e che non l'hanno ottenuta; queste sono cose molto note.

Dimodochè io prevengo la Camera a non credere che la

medaglia sia la giusta misura del merito, nè una, nè due.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Pinelli, la quale consisterebbe nell'aggiungere il seguente alinea all'articolo 19:

« Nelle promozioni a scelta dei tenenti, capitani e maggiori è tenuto conto dell'anzianità soltanto per dare la preferenza ai più anziani in grado fra gli ufficiali che siano stati inseriti nelle liste dei promovibili per scelta. »

(È rigettata.)

« *Artiglieria e Genio.* — Art. 22. Nell'artiglieria le promozioni dei sott'ufficiali a sottotenente saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli ufficiali subalterni dell'arma provenga dalla classe dei sott'ufficiali stessi.

« La stessa norma si avrà pel Genio militare, relativamente agli ufficiali subalterni dei Zappatori, un terzo dei quali si comporrà di ufficiali promossi dalla classe dei sott'ufficiali Zappatori.

« Nelle suddette due armi le promozioni a luogotenente hanno luogo tra tutti i sottotenenti dell'arma rispettiva, per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta e due per anzianità.

« Il tempo passato alle scuole di applicazione dagli ufficiali dell'artiglieria e del Genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di sottotenente presso il rispettivo corpo. »

(La Camera approva.)

« *Stato maggiore.* — Art. 23. I capitani del real corpo di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito regolamento per l'ammissione nel corpo medesimo.

« Gli ufficiali superiori sono scelti fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo, o fra gli ufficiali di grado uguale delle altre armi. »

DUVERGER. Je demande à la Chambre la permission de lui soumettre quelques observations au sujet de l'avancement particulier qu'on veut donner à messieurs les officiers d'état-major.

Je crois que cette manière toute spéciale de diriger leur avancement, leur est aussi nuisible qu'aux officiers des armes communes qui seraient frappés par la traverse qu'il pourraient leur faire.

J'admets en principe la sagesse du moyen proposé par monsieur le ministre de la guerre, de choisir les capitaines d'état-major au concours sur toute l'armée. Je le crois un moyen d'avoir des officiers ayant les qualités scientifiques et militaires non moins essentielles pour s'acquitter avantageusement des missions qu'ils pourront avoir pendant la guerre.

Je crois aussi que le grade de capitaine est très-nécessaire pour leur donner l'influence et l'importance que demande leur position et leur service particulier. Mais aussi, messieurs, d'abord, pour les officiers de l'état-major, si l'on propose le concours, c'est afin d'exciter l'émulation dans toute l'armée. Mais, comment cette émulation sera-t-elle excitée, si ces officiers savent déjà d'avance, qu'après avoir fait tous les efforts possibles, ils ne seront pas sûrs de conserver ce qu'ils auront mis tant de peines à gagner, et qu'ils seront sujets à quitter ce corps, l'objet de leurs désirs et de leur ambition, pour passer dans d'autres armes? D'un autre côté encore, il est bien certain que, si l'on fait passer des officiers d'état-major dans les armes communes, l'esprit de corps fera, et en ceci je l'approuve, qu'on cherchera à conserver dans l'état-major les officiers les plus distingués. Je ne crois pas,

du reste, que le passage des officiers d'état-major dans les armes communes leur soit agréable, à cause de l'esprit de corps, car je ne crois pas non plus que les officiers des corps qui attendent la récompense de leurs services, se voient avec plaisir enlever cette récompense par les officiers d'état-major, qui seraient envoyés à la traverse inopinément.

Telles sont les observations que j'ai cru devoir soumettre à la Chambre. Elle en fera le cas qu'elle jugera le plus convenable pour le bien de l'armée et du pays.

PINELLI. Io sorgo tanto più volentieri a difendere quest'articolo, in quanto che credo che la Camera non mi vorrà apporre la taccia di troppo ministeriale; io osserverò che il corpo dello stato maggiore generale è di tanta importanza che non si possono mai prendere precauzioni bastanti per aver buoni ufficiali. Dissi già altrove che questi ufficiali sono forse troppo largamente remunerati; lo dissi e lo ripeterò all'occasione della discussione del nuovo bilancio. Ma in quanto a tentare tutti i mezzi onde ottenere ufficiali nel corpo dello stato maggiore col sceglierli fra i migliori tra gli ufficiali degli altri corpi dell'armata, io stimo sia dovere del Ministero e dovere della Camera di aiutarlo in questo scopo, perchè è impossibile far bene la guerra senza avere buoni ufficiali di stato maggiore.

In conseguenza io lodo moltissimo la risoluzione presa dal signor ministro di scegliere i migliori fra gli ufficiali di tutta l'armata per entrare in questo corpo, e con me l'approva l'onorevole deputato Duverger; ma la conseguenza naturale di ciò si è che, se noi prendiamo quanto vi è di meglio nei corpi dell'armata per farlo passare in questo, ci mettiamo certamente nella posizione, dopo un certo lasso di tempo, di dover promuovere questi individui i quali hanno corrisposto all'aspettazione comune, i quali dopo quattro o cinque anni hanno spiegato in questo corpo meriti tali da renderli degni di promozione, di doverli promuovere a grado maggiore.

Qui osserverò all'onorevole deputato Duverger che, siccome gli ufficiali dello stato maggiore non copriranno che il grado di capitano, in conseguenza non potranno essere numerose le promozioni, tutt'al più ve ne sarà uno o due all'anno che verrà promosso a maggiore, ed è tutto naturale che se si vuole incoraggiare i più istruiti e migliori ufficiali dell'esercito ad entrare in questo corpo, bisogna lasciar loro la prospettiva d'un facile accesso ai gradi superiori.

L'onorevole Duverger dice che i migliori rimarranno nel corpo, ed io lo spero, e così debb'essere: il Ministero avrà tre capitani di stato maggiore, i quali per le loro egregie doti meriteranno di essere promossi a maggiori: il signor ministro terrà il migliore dei tre nel corpo, e promuoverà gli altri due nel corpo di cavalleria o di fanteria, secondo lo crederà opportuno: questi rimarranno un anno o due nella linea per conoscere meglio il servizio di quell'arma, ed avvezzarsi a condurre le masse che sono addette a questo loro grado di ufficiale superiore, quindi quando il ministro lo crederà opportuno, potrà richiamarli in seno allo stato maggiore collo stesso grado come è previsto dal secondo alinea dell'articolo che stiamo discutendo. Laonde io pregherei la Camera di votare l'articolo del quale si tratta.

COSSATO. Ho chiesto di parlare per rivolgere una domanda al signor relatore della Commissione, cioè per sapere quale estensione si debba dare alle seguenti parole di quest'articolo, « sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito i capitani. »

L'espressione è alquanto dubbia: pare che si potrebbero scegliere fra i sottotenenti, i tenenti ed i capitani: io mi immagino che la legge vuol dire che debbono scegliersi fra i

luogotenenti; ma la cosa non è spiegata e può dar luogo a falsa interpretazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Possono essere scelti anche fra i capitani: in fatti può darsi che alcuno di essi abbia fatto gli studi che si richiedono per gli ufficiali dello stato maggiore, ed il corpo non lo vorrà ripudiare. Qualche volta può essere completo il numero dei capitani nello stato maggiore, ed intanto un luogotenente che sarebbe atto ad esservi ammesso, può essere promosso a capitano nella linea.

Ora, perchè si vorrà tenere quest'ufficiale lontano dal corpo dello stato maggiore? Avuto riguardo che gli ufficiali di questo corpo nel tempo stesso che adempiono funzioni assai importanti, si rendono sempre più atti ai gradi superiori, si è voluto con quella definizione generica lasciare la possibilità di farvi entrare anche dei capitani.

Che si possano poi prendere dei sottotenenti, lo credo sì improbabile, da non doverne neanche far menzione nella legge.

COSSATO. Io non voglio per una modificazione da nulla portare incaglio alla pronta approvazione d'una legge tanto desiderata: era però mio avviso che sarebbe stato molto più conveniente dire « Saranno scelti fra i luogotenenti e capitani dell'esercito, » che l'adoprarne un'espressione così generica.

Del resto, dopo gli schiarimenti dati dal signor ministro, io non insisto più a che si faccia un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 23. Lo rileggo:

« Art. 23. I capitani del real corpo di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito regolamento per l'ammissione nel corpo medesimo.

« Gli ufficiali superiori sono scelti fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del corpo, o fra gli ufficiali di grado uguale delle altre armi. »

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

« *Treno d'armata.* — Art. 24. I capitani ed i maggiori del treno d'armata sono nominati fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore nel corpo stesso, seguendo le norme generali.

« Il comandante del treno d'armata può essere scelto tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore nel corpo stesso o degli altri corpi dell'esercito.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli ufficiali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri, possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito.

« *Compagnia degl'infermieri.* — Art. 25. Il comandante della compagnia degl'infermieri è tratto dai luogotenenti della medesima, ovvero dai capitani o luogotenenti degli altri corpi.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli ufficiali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri, possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito.

« *Sezione 2ª Servizio sedentario.* — Art. 26. Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

« Lo stato maggiore delle piazze;

« Le guardie reali del palazzo;

« I veterani.

« Art. 27. I posti che si rendono vacanti nello stato maggiore delle piazze sono per quattro quinti assegnati ad ufficiali dell'esercito attivo, i quali abbiano grado uguale a

quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino venti anni compiuti di servizio e sei di grado.

« L'altro quinto è dato ad ufficiali del grado immediatamente inferiore, tratti dallo stato maggiore delle piazze, oppure ad ufficiali di altri corpi in servizio sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore, conseguito da oltre sei anni.

« Gli ufficiali delle piazze assediato o bloccate, e gli ufficiali in servizio sedentario nelle piazze medesime, sono durante questo tempo considerati come parte dell'esercito attivo.

« I guard'armi sono tratti per tre quarti dai sott'ufficiali dell'armata attiva, e per l'altro quarto da quelli del servizio sedentario. »

MEZZENA. La legge 7 dicembre 1847 assicura agli ufficiali che passano allo stato maggiore delle piazze col grado che avevano nel servizio attivo, l'avanzamento per ragione di anzianità. Ora questa legge toglierebbe loro un diritto che avevano acquistato, poichè questi ufficiali i quali erano o capitani o tenenti nell'armata attiva, e che passarono collo stesso grado allo stato maggiore, dovrebbero, secondo quella legge, essere promossi in ragione del loro servizio.

Io qui non proponerò un emendamento alla legge, ma chiederò soltanto al signor ministro se intende, dietro quell'articolo di legge, dare a quegli ufficiali la promozione che loro compete.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che il deputato Mezzena colla sua proposta non intenda introdurre una eccezione a questa legge.

Quando questa legge sarà approvata, bisognerà eseguirla tale e quale si trova. Egli fa osservare però che vi possono ancora essere degli ufficiali in condizione di ottenere un grado superiore dietro le norme che prima esistevano, e che sono venuti fino a questo punto con quest'affidamento.

A questo risponderò che, se vi sono ancora ufficiali in simile condizione, e che possano essere per conseguenza essenzialmente pregiudicati dalle disposizioni che si stanno attualmente votando, a questi si potrà provvedere prima dell'emanazione della legge; ma io reputo che non sia sicuramente intenzione della Camera che, qualora la legge sia approvata, si abbia poscia a cambiare. Osserverò pure che tre o quattro giorni sono ho aderito a varie promozioni di ufficiali, che erano nella condizione a cui l'onorevole preopinante alludeva.

Noterò ancora su questo punto che quelli che entrano nelle piazze, eccettuato qualche posto importante per cui si fa una scelta per le provincie, e per le piazze ordinarie, e per le piazze che non sono della prima importanza, per solito sono quelli che si trovano nell'alternativa o di continuare il servizio attivo o di passare a riposo, sono cioè per il consueto tali ufficiali che hanno sufficienti meriti, che hanno desiderio di non abbandonare intieramente la carriera militare, e che per altra parte non sono dotati di tutti quei requisiti che si richiedono per essere promossi nell'attività. Essi vengono promossi nel servizio sedentario o come aiutanti di piazza o come maggiori od anche come comandanti.

Alla maggior parte di questi non si può applicare il disposto di quella legge, ma sicuramente io non ho veruna difficoltà a dichiarare che terrò conto delle osservazioni del deputato Mezzena, e se mi risulterà che qualcheduno possa essere pregiudicato (e la via del reclamo è libera), sarà mia cura di promuoverne per decreto sovrano la promozione prima che sia emanata l'attuale legge.

ASPRONI. Poichè si fa parola delle promozioni nel servizio di piazza, io dirò che nel seno della Commissione del bilancio, quando venne in discussione questa categoria, feci istanza per la soppressione di essa, perchè la credo inutile, ed anzi mi era riservato di parlarne distesamente alla Camera. Ma il signor relatore del bilancio, che è anche relatore di questa legge, mi disse che si aveva ferma intenzione di fare una riforma totale del servizio delle piazze: in guisa che vi era anche probabilità che si rendesse inutile di fare menzione particolare dell'avanzamento di questi ufficiali.

Io mi confermo sempre nella opinione che lo stato maggiore delle piazze sia un dispendio voluttuario per lo Stato, perchè con la forza attiva, cioè cogli ufficiali di servizio attivo tengo per certo che si possa supplire agli uffizi oggi annessi ai comandi delle piazze.

PRESIDENTE. Il deputato Mezzena ha la parola.

MEZZENA. Se i comandi militari verranno soppressi, non si parlerà più naturalmente di avanzamento; ma ora esistono ancora, ed io ho chiamata soltanto l'esecuzione della legge del 1847, affinchè con quella che ora discutiamo non sia violato il diritto a quelli che lo hanno acquistato. Qui è questione soltanto di conservare l'anzianità a coloro che avevano un grado nell'armata attiva, e che poscia passarono al servizio delle piazze collo stesso grado. Ora, io chiedo che questi ufficiali non siano pregiudicati.

Faccio presente alla Camera che io aveva sotto i miei ordini un ufficiale superiore, il quale si trovava in questa circostanza, e che dietro sua domanda ottenne una promozione dal Ministero; ma so che ve ne sono ancora alcuni che non furono promossi, e che con questa legge sarebbero pregiudicati nel loro diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

DURANDO, relatore. Dirò poche parole in risposta al deputato Asproni.

Quand'anche si voglia sopprimere il servizio sedentario, questa soppressione non si potrà effettuare prima di un anno o due, perchè codesta legge organica non sarà così facilmente votata. Qualora si ottenga questa soppressione, il che io non credo, rimane pur sempre il battaglione dei veterani (e non suppongo che il deputato Asproni voglia sopprimere questo battaglione), al quale sono sempre applicabili le regole che qui sono prescritte.

Quindi quand'anche si abolisse il servizio sedentario, il conservare quest'articolo non ha nessun inconveniente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io debbo ancora dire due parole al deputato Asproni; egli ha trattato la questione in modo molto spiccio, molto cavalleresco...

ASPRONI. È mio vecchio uso di parlare nettamente.

LA MARMORA, ministro della guerra... ed ha detto decisamente: i comandanti sono inutili. Questa questione è venuta più d'una volta innanzi alla Camera.

Risponderò pertanto che i comandanti sono stati diminuiti in modo che sarebbe impossibile il ridurli ancora senza gravi inconvenienti.

È incontestabile, checchè ne dica l'onorevole preopinante, che i comandanti militari sono di grande utilità, non solo presso noi ma anche in Francia, dove non esiste il sistema dei provinciali. Se in Francia, dico, sono mantenuti in vigore questi comandanti, a maggior ragione essi dovranno mantenersi dove è in tutto vigore questo sistema, e dove i due terzi dei nostri soldati sono sparsi alle case loro in tutte le provincie del regno. Senza i comandanti di piazza, come vorrebbe il deputato Asproni far partire i coscritti, e questi soldati in servizio temporario?

ASPRONI. Gli intendenti ed i sindaci serviranno a tale uopo. (*Rumori e risa*)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma gli intendenti ed i sindaci non sono capaci di riunire e far partire queste reclute, perchè si richiede per queste persone che abbiano conosciuto il servizio militare. E si noti che in alcune provincie, come quella di Aosta, queste reclute oltrepassano i mille individui. Si richiedono per organizzare il servizio in queste reclute così numerose uomini sperimentati, uffiziali i quali avendo lungamente servito, non si trovino imbarazzati nel dare gli ordini opportuni affinchè il servizio non venga a soffrire per mancanza degli iscritti nelle leve e chiamati sotto le armi. Così avviene negli altri Stati.

ASPRONI. Non è ora il momento di entrare in questa questione; ma quando verremo a discutere la riforma sulle piazze, vedrà il signor ministro della guerra se troverò risposta alle sue parole.

Io credo che in un paese in cui impera la legge, un soldato può obbedire all'intendente, al sindaco, e alle autorità civili. Del resto vi sono gli uffiziali dell'arma attiva nei capoluoghi delle provincie ai quali certamente non sdegnarono di obbedire i soldati. Mi piace di andar oltre a spiegare l'arcano del potere. Io vedo che è inveterata e sotto vari colori mantenuta la massima di non consentire gli affari militari all'autorità civile. Eppure questa civile autorità rappresenta il Governo della nazione, rappresenta lo Stato, e militari e non militari sono tenuti ad obbedirle.

Io non credo che questi comandi di piazza siano necessari, e in appoggio a questa mia opinione, quando non bastassero le ragioni, gli citerei un'autorità che l'onorevole La Marmora non potrà rifiutare, quella del suo collega presidente del Consiglio, il quale nella tornata del 2 luglio 1850 riconosceva la necessità di abolire completamente queste incresciose memorie del dispotismo, ritenuto che i comandi di piazze ne furono l'organo più esoso.

Ricorderà la Camera le vive ed esplicite parole adoperate dal ministro Cavour a questo riguardo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi rincresce che non sia presente il presidente del Consiglio, il quale potrebbe spiegare all'onorevole Asproni le sue parole.

ASPRONI. Si legga il rendiconto della Camera.

LA MARMORA, ministro della guerra. Nella seduta citata dall'onorevole preopinante, il presidente del Consiglio ha parlato contro l'abuso, il numero eccessivo di questi comandanti, e mi rammento persino che egli citava gli esempi di Cherasco, di Chieri, e di altri luoghi di secondo o terz'ordine dove erano inutili. Io lascierei volentieri al mio collega presidente del Consiglio la cura di organizzare l'armata quando non avessi nelle provincie dei militari superiori per riunire i soldati, e vorrei vedere, se tale fosse la sua intenzione (cosa che non credo), come se la caverebbe.

L'onorevole Asproni dice che vi sono gli uffiziali in attività; ma in tempo di guerra questi saranno alla frontiera, ed è in tempo di guerra che io ne avrò più bisogno.

Egli mi parla delle autorità civili; queste autorità non avranno bensì gli ordini, ma non essendo militari non saranno mai capaci di eseguirli, o di farli eseguire.

DUVERGER. Je n'ai pas besoin de venir confirmer ce que vient de dire M. le ministre de la guerre. Seulement je me bornerai à rappeler à l'honorable monsieur Asproni qu'il ne suffit pas d'avoir le droit que donne la loi pour bien commander, mais qu'il faut aussi avoir les connaissances pratiques pour exercer le commandement.

Du reste, puisque nous en sommes à l'article des écono-

mies, et que monsieur Asproni propose de faire remplacer les commandants par les intendants, je l'engage à demander que l'on remplace les commandants par les économes des grands séminaires. (Si ride)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27.

(È approvato.)

« Art. 28. Le guardie semplici della compagnia delle guardie reali del palazzo sono tratte dai caporali dei diversi corpi d'armata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

« Nell'essere ammessi alla compagnia essi divengono sergenti.

« Possono pure essere ammessi nella compagnia, come guardie semplici, sergenti che abbiano sei anni di grado tra sergente e caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi divisate.

« Gli ufficiali della compagnia sono tratti da militari di grado eguale degli altri corpi, o di grado immediatamente inferiore della compagnia medesima. »

(È approvato.)

« Art. 29. Gli ufficiali dei veterani sono tratti dagli ufficiali di grado uguale degli altri corpi dell'esercito. »

(È approvato.)

« TITOLO III. — Disposizioni generali. — Art. 30. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore. »

PINELLI. Io proporrei un'aggiunta a questo articolo. Essa definisce l'anzianità del grado per coloro che ne hanno già uno, ma nel caso di prima nomina a sottotenenti, siccome gl'individui che vengono promossi a questo grado, appartengono a categorie diverse, chiederò qual sistema s'intenda seguire nel fissare l'anzianità tra individui provenienti dagli istituti militari e quelli provenienti dai bass'ufficiali.

La regola che si teneva sinora era di preferire gli allievi dei collegi militari agli individui provenienti dalla classe dei bass'ufficiali, dimodochè nè nasceva l'assurdo visibile di vedere un giovinetto di 19 anni chiamarsi più anziano di un uomo di 30 anni, e che contava 10 o 15 anni di servizio.

Mi si dirà di nuovo che io sorgo sempre per proteggere la classe dei bass'ufficiali, ma ciò accadrà ogni qualvolta mi si presenterà un'occasione propizia, perchè io non posso non commovermi ogni volta che si tratti di migliorare la sorte dei bass'ufficiali. Io proporrei che fosse aggiunto questo alinea all'articolo primo.

« Nel caso di prima nomina però, fra gli individui simultaneamente promossi sottotenenti, quelli provenienti dalla categoria dei bass'ufficiali avranno l'anzianità sugli altri. »

Mi pare che sta nel buon senso, perchè un uomo che conta già 10 o 15 anni di spalline senza quelli che aveva nella bassa forza, non lo persuaderanno mai che un ragazzo uscito allora dal collegio sia più anziano di lui, perchè 10 o 15 dietro era ancora a balia. (Si ride) Mi pare dunque consentanea al buon senso.

In secondo luogo, vi è una considerazione ancora a fare: questi bass'ufficiali i quali hanno minor istruzione degli allievi dell'Accademia e lo svantaggio di avere dieci o dodici anni di più, difficilmente potranno percorrere la carriera superiore. Ciò posto, la giustizia esige che si agevoli loro di sei mesi o di un anno il modo di venir promossi al grado di tenente, acciò abbiano 30 o 40 lire di più di paga mensile, e possano fruire prima della pensione.

Per siffatte ragioni io ho fiducia che questo emendamento sarà dalla Camera accolto.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io chiedo che quest'emendamento non sia accolto, e che non si introduca una mutazione nella legge per inserirvi una disposizione che è al tutto illusoria. Diffatti, se il Ministero intendesse di favorire più gli uni che gli altri, non avrebbe altro a fare che proporre al Sovrano le promozioni alcuni giorni prima o dopo.

Dunque bisogna fidarci anche un poco nella probità del Ministero, e non credere che a tal uopo voglia commettere ingiustizie.

Io spero quindi che la proposta del deputato Pinelli non sarà dalla Camera accettata.

PINELLI. Risponderò brevi parole.

Dirò primamente che il regolamento comunicato alla Commissione fa cenno dell'epoca delle promozioni.

Dirò di più: il regolamento e la legge stessa dicono ancora che i posti vacanti verranno distribuiti parte a' bass'ufficiali, e parte agli allievi provenienti dall'Accademia, il che prova veramente che le promozioni debbono aver luogo simultaneamente.

Certamente prima di proporre la mia aggiunta, io era già persuaso che il signor ministro, ove volesse, troverebbe modo di promuovere coloro che più avesse a talento, rassegnando queste domande al Re anteriormente alle altre, ma si è precisamente perchè ho fiducia in massima nella giustizia del Ministero, e che stimo che un ministro non vorrebbe violare sino a tal punto le convenienze che io non ho ciò calcolato.

Quanto alle altre ragioni opposte dal signor ministro di non adottare un emendamento, perchè siamo sul finire della legge, mi rincresce di dover dire alla Camera che, quantunque io abbia convinzione che niuna delle mie proposizioni sarà accettata, pure me ne resta ancora a fare tre o quattro, ed una in particolare sull'articolo 36, il quale rende, a mio credere, la legge affatto illusoria; dimodochè voglio almeno scolparmi in faccia all'esercito, in faccia al paese di aver lasciato votare una legge difettosa, senza spendere qualche parola onde rilevarne gli sconci, e proporre i rimedi. Se si voleva sacrificare tutte queste convenienze, era meglio allora il dire da principio: questa legge è già stata votata in Senato, dunque tanto vale il votarla senza discussione, ed io avrei forse appoggiato quella proposta, poichè sapeva che in conclusione la cosa sarebbe tornata la stessa; ma poichè discussione vi è, io intendo che si discuta, ed intendo che non un difetto, che mi abbia la mia debole facoltà fatto ravvisare in essa, passi senza che io lo faccia notare a tutti i deputati della nazione, e mi vi opponga per quanto so e posso a che una legge piena zeppa di difetti venga ad essere regalata all'esercito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dal deputato Pinelli.

(È rigettata.)

Rileggo l'articolo 30 e lo pongo ai voti:

« Art. 30. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nel servizio prescritto dagli articoli 2 a 12 non è computato quello che non siasi prestato negli eserciti nazionali.

« Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto di avanzamento sarà altresì dedotto:

« 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza e sospensione dalle funzioni, in virtù della legge penale ;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna ;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario ;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del decreto regio delli 25 luglio 1849, è computato per la anzianità, sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali collocati nelle medesime prima della emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 52. Durante la prigionia di guerra, gli ufficiali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto al n° 1 dell'articolo 13 potrà loro concedersi un avanzamento per scelta.

« In nessun caso però non potranno ottenere rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri. »

(È approvato.)

« Art. 53. L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai capi di corpo col concorso degli ufficiali superiori, e presentate ai generali ispettori di ciò incaricati per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte. »

Il deputato Pinelli ha la parola.

PINELLI. Vorrei solo far osservare alla Camera che la redazione di questo articolo non provvede a tutti i casi. Gli ufficiali comandanti dei corpi, coadiuvati dagli ufficiali superiori del loro reggimento compilano le liste di promozione per anzianità e per merito, quindi quelle liste sono sottoposte all'approvazione del generale ispettore.

Il generale ispettore approverà o non approverà. Supponiamo il caso che vi sia dissenso fra il generale ispettore e gli ufficiali superiori, io desidererei sapere a quali dei due pareri si atterrà in tal caso il signor ministro.

Parmi che una legge dovrebbe prevedere questo caso, e dire come il ministro dovrebbe regolarsi quando questo accadesse.

In seno della Commissione io aveva proposto che in casi simili venisse delegato o il generale divisionario od un altro generale ispettore, la di cui decisione servisse di norma definitiva pel Ministero, ma la Commissione non credette di approvare quest'aggiunta. Non la propongo ora nella Camera, poichè credo che non si approverebbe, onde non recare incaglio all'adozione della legge, ma non posso a meno di dichiarare che questo articolo è incompleto, e lascia molti dubbi i quali si risolveranno secondo il beneplacito del Ministero.

PRESIDENTE. Intende fare una proposta ?

PINELLI. Io non faccio proposte.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 53.

(È approvato.)

« Art. 54. Gli ufficiali che prestano servizio fuori dei corpi possono dal ministro essere proposti per l'avanzamento a

scelta in seguito a speciali rapporti dei capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e dietro le risultanze degli anteriori stati caratteristici del corpo a cui appartengono. »

(È approvato.)

« Art. 55. Le norme da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi, saranno stabilite dal regio decreto di cui è menzione all'articolo primo. »

(È approvato.)

« Art. 56. Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma, che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento per corpo.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo primo. »

PINELLI. Questo è l'articolo che, come già dissi alla Camera, rende, a mio avviso, affatto illusoria la legge.

Quest'articolo dice: « Il Governo (vale a dire il ministro) può effettuare quelle traslocazioni di corpo, ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio (espressione molto vaga che copre qualunque determinazione piacerà al ministro di prendere), quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento per corpo. »

Qui dirò dapprima che non è esatta l'espressione di cui si servi il relatore della Commissione nel suo rapporto, ove dice che gli uffici tutti unanimi (credo) adottarono questa legge. L'ufficio a cui apparteneva mi diede incarico di promuovere la soppressione di quest'articolo. Io lo feci in seno alla Commissione protestando che per mio conto avrei proposta la soppressione della legge tutta, ma che come commissario dell'ufficio proponeva in particolare la soppressione dell'articolo. Ed acciò le mie parole abbiano maggior peso ho qui ancora la carta autentica scritta dal segretario dell'ufficio, il deputato Botta, che mi spiace di non vedere presente.

Io adunque intendo compiere qui allo stesso dovere impostomi dall'ufficio VII, che già ebbi a compiere, o almeno tentai di farlo, in seno alla Commissione, proponendo che sia soppresso quest'articolo. Gli inconvenienti a cui esso può dar luogo sono immensi, e si sono già più volte prodotti, nè lasceranno dal riprodursi. Non voglio citare esempi; se però il signor ministro vuol obbligarmi nuovamente a produrre fatti e nomi, ne ho quattro o cinque in petto, che son pronto a manifestare alla Camera. Vi sono ufficiali di cavalleria, ufficiali dei bersaglieri, ufficiali del genio che passarono nella fanteria; ed eccetto alcuni giovinotti nei primordi della carriera, non credo che si ricordi un ufficiale di fanteria che sia passato in cavalleria, e tanto meno che un ufficiale di fanteria sia stato promosso nelle armi dotte, a meno, ripeto, che qualche giovinotto sia sottoposto a prendere gli esami, cosa che si accorda ai civili (come diciamo noi), ai borghesi.

Quindi io proporrei la soppressione di quest'articolo, il quale in sostanza tende a rendere la fanteria, come era per lo passato, il ricettacolo di tutti coloro, che non si desidera conservare nelle altre armi. Nella Commissione però mi venne fatta un'osservazione di molto peso: può accadere che vi siano sottotenenti o luogotenenti delle armi dotte i quali hanno buonissima condotta, hanno ancora energia per fare il servizio attivo, ma che non posseggono tutte quelle cognizioni tecniche le quali possono metterlo in posizione di coprire il grado di capitano nell'artiglieria o nel genio. Tenendo adunque calcolo di queste considerazioni, propongo che si mantenga, se si vuole, l'articolo, ma che si faccia una aggiunta. L'articolo verrebbe ad essere così redatto:

« Il Governo può effettuare quelle traslocazioni d'arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche

ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento per corpo; tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato dall'articolo 1. »

Quindi verrebbe il seguente alinea: « I luogotenenti però delle armi del genio e dell'artiglieria i quali non abbiano le cognizioni tecniche volute per coprire il grado di capitano in tali armi potranno venire traslocati ed anche promossi nell'arma di fanteria ed anche di cavalleria. »

Le ragioni che m'inducono a proporre la soppressione della parola *corpo* sono le seguenti. Vi sarà, per esempio, un luogotenente il quale per età e per altri motivi sarà obeso, e non potrà più fare il servizio di capitano dei bersaglieri, ma avrà per altra parte tutte le doti volute per vestire degnamente la divisa militare, e potrà ancora continuare nel servizio attivo per molti anni. Giustizia vuole che questo ufficiale possa venir nominato capitano, se gli spetta per anzianità, e traslocato nella fanteria di linea; ma voler, per esempio, come si disse nella Commissione, che un individuo il quale non potrà più salire a cavallo venga collocato nella fanteria, mi pare ridicola proposta.

Io dico che quell'individuo, il quale avrà per sua disgrazia incomodi tali che non potrà più salire a cavallo, non sarà in grado di fare 10 o 12 miglia a piedi, perchè naturalmente se non può farsi trasportare dalle quattro gambe del cavallo non potrà camminare colle sue che non sono che due.

Quindi questa non è che una scappatoia, direi, per avere sempre la facoltà di traslocare nella linea coloro che più non si volessero nelle altre armi.

Io per conseguenza insisto perchè l'articolo sia redatto nel modo da me proposto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Pinelli.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 36 quale fu proposto dalla Commissione (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 37. Non possono in nessun caso essere conceduti gradi senz'impiego o fuori dei quadri dell'esercito, nè gradi onorari o gradi superiori all'impiego.

« Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado. »

Ha la parola il deputato Mellana.

MELLANA. Ancorchè io mi sia fatta la convinzione che la maggioranza di questa Camera vuole passare intatta questa legge quale fu approvata dall'altra parte del Parlamento, forse per rispondere con storica rassegnazione agli emendamenti che normalmente si fanno in Senato ai nostri progetti di legge, io non divido questa virtù della maggioranza, perciò non posso astenermi dal fare un emendamento a questo articolo. L'emendamento lo dividerò in due parti; l'una di esse potrà essere accagionata di tendenza aristocratica. A questo titolo spero di ottenere l'attenzione di non pochi in questa Camera.

Nell'alinea di quest'articolo veggio concesso al potere esecutivo la facoltà di concedere il grado superiore a chi, all'epoca nella quale ottiene la giubilazione, abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Per verità io non veggio sufficiente ragione di ciò, perchè colui che è rimasto otto anni in un grado, è probabile che ciò siagli avvenuto per incapacità, d'altronde sarà improbabile che domandi di essere collocato a ritiro alla vigilia di essere chiamato ad un grado superiore. Se quindi dopo otto anni del

medesimo grado domanda la giubilazione, può presumersi che sia o perchè si crede incapace ad ottenere l'effettivo grado superiore, o perchè crede di aver patita una ingiustizia; in questo caso il ministro che ha commessa l'ingiustizia non accorderà il titolo del grado superiore: nel primo caso non sarebbe che un premio all'incapacità.

Parmi che noi potremmo valerci di questa circostanza per sancire un gran principio, e nello stesso tempo assicurare una economia all'erario, economia tanto più desiderabile in quanto che sarebbe un provento volontario. Io desidererei che si riservasse al Governo la facoltà di concedere il grado superiore in due circostanze: prima, quando si domandasse la giubilazione per ferite riportate in guerra, e ne abbiamo un esempio nella cara ed onorata memoria del nostro defunto collega Lions; la seconda circostanza (quella cioè che a primo aspetto parrà peccare nel senso aristocratico) sarebbe che si concedesse il titolo del grado superiore a coloro che nel domandare la giubilazione dichiarassero di rinunciare ad un terzo della giubilazione medesima. (*Movimenti ed ilarità*)

Una voce. Nessuno la domanderà.

MELLANA. Io non sono d'avviso dell'onorevole interruttore, credo invece che l'ambizione ed il disinteresse di coloro che non hanno di bisogno della pensione per condurre una vita agiata renderebbero assai proficua al tesoro questa disposizione legislativa. Sento però il bisogno di prontamente discoltarmi da quella appariscente accusa che mi si potrebbe fare, che, cioè, con questa disposizione sarebbe lasciato solamente il mezzo di aspirare a questo favore a coloro i quali hanno i mezzi di sussistenza all'infuori della pensione stessa, che insomma io proporrei un privilegio per i soli ricchi.

Questo è vero, e se si volesse proporre una cosa simile per dare un grado effettivo nel servizio, io mi opporrei; ma, trattandosi di una cosa fuori del servizio, se uno vuol pagare quella poca ambizioncella di avere un titolo e un grado superiore coll'esonerare le oculate finanze di una parte della giubilazione, io trovo che anche questo è un merito, è il merito di sovvenire alle finanze.

Propongo adunque che all'alinea di quest'articolo venga surrogato quest'altro così concepito:

« Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore, sia nel caso che la giubilazione sia domandata in conseguenza di ferite riportate in guerra, sia nel caso che l'ufficiale rinunci ad un terzo della pensione che gli può spettare. »

Non è nuovo nella storia patria un ricordo dei principi di Casa Savoia che si deve remunerare chi rende servizio al Re (ed io aggiungo: e alla nazione), in parte con mezzi pecuniari, in parte con onorificenze. Ora, quando uno potendo rinunciare a una parte della pecunia dello Stato, lo fa, domando io se questa non sia una circostanza che meriti un premio: io domando se gli ordini cavallereschi che si danno in occasione di giubilazione per accompagnare di un ricordo colui che ha reso questi sarvigi, non possano egualmente ammettersi nel dare ad essi un grado superiore, quando di questo grado non possono più servirsi che per una mera reminiscenza.

Prego quindi l'onorevole presidente a mettere ai voti questa proposta, e per divisione, giacchè sono due questioni che non possono essere messe a parallelo.

PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io mi stupiva in realtà che il deputato Mellana avesse preso così raramente la parola in questa discussione; ma mi stupisce ora maggior-

mente la proposta che ha fatto, e vedo che un'egual meraviglia essa ha prodotto sopra tutta la Camera.

Per provare quanto sia poco fondata questa proposta, basterà il fare un paragone.

Fu un tempo in cui si compravano alcune onorificenze, come, per esempio, la croce dei santi Maurizio e Lazzaro. Questa consuetudine è stata abolita perchè venne riguardata come un'assurdità ed un'immoralità il vendere e mercanteggiare un'onorificenza che si accorda per meriti acquistati, o per lunghi servizi, o per azioni segnalate.

Il caso contemplato dal deputato Mellana è identico, ed io credo che, se egli considera bene la sua proposta, potrà accorgersi che la medesima, dopo avere eccitato l'ilarità della Camera, non può assolutamente, stante la sua sostanza, essere presa sul serio.

QUAGLIA. Il signor ministro non ha risposto all'altra proposta del deputato Mellana, che io credo la più essenziale ed anche la più accettabile, come quella che è affatto appoggiata alla giustizia.

La lacuna che questa proposta tende a riempire non l'attribuisco che ad una mera dimenticanza sfuggita nella compilazione della legge, piuttosto che vi sia alcun fondato motivo per non farla.

Un giovane ufficiale, per esempio, ferito in campagna a 20 anni, il quale abbia subito la perdita di uno o più membri, per cui resti inabile al servizio, ed inabile nella società per fare un'altra carriera, questo ufficiale, dopo che avrà la sua giubilazione, potrà vivere ancora 30 o 40 anni, e sarà sempre sottotenente per tutta la vita! Mi pare che il Governo accordando la giubilazione a questo sottotenente, escluso così per servizio dello Stato da ulteriori avanzamenti, gli potrebbe concedere un grado superiore, e farebbe un atto di equità, perchè altrimenti tutti i suoi compagni che avranno avuto la fortuna di non essere feriti, saranno fra breve capitani, maggiori e alcuno colonnello, ed egli sarà sempre sottotenente.

Mi pare quindi conforme a giustizia che si accordi un grado superiore a coloro che sono giubilati per ferite, ed appoggio la proposta Mellana.

MELLANA. L'onorevole ministro si stupisce che io non abbia preso molta parte a questa discussione: la ragione già l'ho detta, ed è che mi sono convinto che la maggioranza non vuole vedere emendato questo progetto di legge, quindi ho pensato anch'io a far risparmio di polmoni. *(Iilarità)*

Ma l'onorevole ministro era tanto preoccupato della proposta che ei diceva avere eccitata l'ilarità della Camera, che ha persino dimenticata la parte che non poteva certo essere soggetto d'ilarità; eppure non potrei credere che l'onorevole ministro sia uomo che non apprezzi gli atti di coraggio, ed i nobili sacrifici del soldato nazionale che espone la sua vita, che perde un membro in pro della patria; quindi devo attribuire il silenzio del signor ministro o ad adesione alla prima parte della mia proposta od alla sua preoccupazione dell'ilarità che, come egli dice, ha eccitata la seconda parte della mia proposta. Anch'io ho osservato che vi fu un movimento nella Camera, ma non so se fosse d'ilarità, o scossa d'un'improvvisa e grave proposta.

Io stimo a tale proposito che la Camera ed il Ministero dovrebbero por mente che è debito, non di vendere i gradi e le onorificenze, come si faceva per l'addietro, ma di interessare i ricchi a non aggravare l'erario quando non hanno d'uopo di essere sovvenuti. Oh! se vi è chi creda *(Con forza)* vedere in ciò una cosa da eccitare l'ilarità, dirò che in un paese libero dovrebbe eccitare un po' più l'ilarità (o lo sdegno) lo scorgere dei doviziosi che anche fuori del servizio

chiedono un soldo dalle operate finanze, anzichè quelle proposte che tendono ad incitare questi doviziosi ad esonerare il tesoro. *(Bene! a sinistra)* Io intendevo di fornire una plausibile occasione agli opulenti militari che lasciano il servizio, vale a dire di rinunciare onorificamente ad una parte della pensione acquistando un titolo che non poterono conseguire; io volevo, dico, non toglier loro la prospettiva, il desiderio di udirsi a nominare nell'età senile col titolo di un grado a cui hanno aspirato e che avrebbero ottenuto se loro fossero durate ancora le forze per alcuni anni. E da questa legittima ambizioncella ne avrebbero sentito un sollievo i contribuenti.

Mi dica un po' il signor ministro, che merito ravvisa in colui che conta otto anni nel medesimo grado? Se il signor ministro avesse accennato ad altre misure le quali tendessero alla vera remunerazione del merito, io mi sarei taciuto, ma il volere riservato al Governo il diritto di conferirla quando un individuo ha perdurato otto anni nel medesimo grado, io domando se questa sia una prova di merito; parmi invece che sia una prova di ingiustizia, perchè l'uomo che conta otto anni di servizio nel medesimo grado, se domanda la giubilazione, si è perchè sa di non poter aspirare ad un grado superiore, poichè per quanto io possa essere edotto da esperienza, quando un uomo si trova prossimo al tempo in cui ha diritto ad un aumento di grado, ancorchè soffra qualche incomodo, esso sa farli tacere affine di potere conseguire il grado ambito; e quegli che chiede la giubilazione dopo otto anni di servizio nel medesimo grado dà indizio patente che non aveva merito sufficiente a raggiungere quel grado.

Duplici era la mia proposta, ed io ne ho domandato la divisione: colla prima parte intendo compensare il vero merito che è stato disconosciuto dal ministro proponente della legge e dall'altra parte del Parlamento, nella quale pur siedevano i grandi generali ricordati dal ministro e dalla Commissione nostra, ancorchè contasse fra i suoi membri tre generali.

Quanto alla seconda parte non ho difficoltà di ritirarla, sebbene io abbia convinzione che questo sia un mezzo efficacissimo, senza ledere alcun principio, di esonerare in parte le finanze d'un aggravio che tutti gli anni s'accresce, come può convincersi ognuno che legga il bilancio.

BOTTONE. Ho inteso da un onorevole mio collega che nella Commissione si è pensato ad accordare questo vantaggio anche ai militari che si trovassero costretti ad abbandonare il servizio in seguito a ferite riportate. Io appoggierò la prima proposta del mio amico Mellana la quale tende appunto a formolare e ad introdurre nella legge simile principio.

Solamente io crederei di dover modificare la sua proposta limitando in questo paragrafo il vantaggio a coloro che abbiano riportato ferite: quindi proporrei che si aggiungessero queste parole all'articolo 37: « od abbia riportato ferite in difesa della patria per cui trovisi costretto a ritirarsi dal servizio. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Confesso di aver dimenticato di rispondere alla prima parte della proposta del deputato Mellana, ed ora procurerò di supplirvi.

Comincerò per ringraziarlo dell'interesse che egli prende per gli ufficiali che si distinguono, e per quelli particolarmente che sono gravemente feriti, che perdono qualche membro, o che restano in qualsiasi guisa storpi ed inetti al servizio; ma mi sia lecito notare come non sia il Governo da accusarsi di trascuranza a questo proposito, e non vedo che

in questa legge sia tolto il mezzo di remunerare, poichè vi sono certe decorazioni cui possono andare unite delle pensioni. Dirò poi essere rarissimo, anzi non accadere mai che immediatamente si dia la pensione ad un individuo quando è stato ferito.

Pel deputato Lions, ad esempio, di cui tutti lamentiamo la perdita, prima ch'egli ricevesse la sua giubilazione si tentarono tutti i mezzi di guarigione, e si andò avanti, se non erro, per ben tre anni, senza che potesse fare servizio, e questo onde non privare l'armata d'un ufficiale che si era così distinto. Ciò che avvenne pel deputato Lions si persuada il deputato Mellana che accade per tutti.

Non posso immaginare che sia per esservi un ministro il quale conosca l'interesse dell'armata e che giubili immediatamente un individuo perchè gravemente ferito. Chi perde un braccio od una gamba, può se non dell'attivo, far parte del servizio sedentario.

Potrei qui citare l'esempio del comandante in secondo del collegio di Racconigi, distinto ufficiale, che alla battaglia di Novara ebbe quattro o cinque gravi ferite. Era impossibile che potesse continuare il servizio, è venuto a trovarmi coll'intenzione di prendere la sua giubilazione, ed io lo persuasi a proseguire in un posto dove, non solo può servire con egual grado, ma può ancora percorrere la sua carriera. Di modo che io credo che, anche senza l'adozione dell'emendamento proposto dal deputato Mellana, si potrà arrivare a quel medesimo lodevolissimo scopo che ha spinto il deputato Mellana a fare la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DURANDO, relatore. Io vi rinunzio perchè non voleva che esporre quelle stesse osservazioni che fece or ora il signor ministro.

DUVERGER. L'honorable député Mellana, en proposant son amendement a oublié sans doute que dans l'organisation militaire il y a aussi une loi qui règle les retraites. Par conséquent, un officier peut être mis en retraite non pas seulement par dé mérite, mais par raison d'âge.

S'il a servi longtemps, comme le but de la loi est de récompenser ses bons services, cette loi lui donne un grade honoraire et d'après ce système on a fixé d'avance le temps de service qui lui sera nécessaire pour être susceptible d'obtenir ce grade.

Quant à l'objection faite par l'honorable député Quaglia, c'est-à dire si l'on perd un membre dans un fait d'armes, je ferai observer que le règlement de l'avancement en temps de guerre permet de donner un grade dans ce cas.

En conséquence je crois que c'est parfaitement inutile de prendre en considération l'amendement proposé par monsieur Mellana, parce que les circonstances qui y sont relatives peuvent être suffisamment prévues et contemplées par le règlement. Je m'associe donc aux conclusions de monsieur le ministre pour le rejet de cet amendement.

MELLANA. L'onorevole signor ministro dà ragione alla prima parte della mia proposta, motivo per cui coloro che votano volentieri in appoggio di lui devono votarla. (*ilarità*) E lo proverò, perchè le cose dette dal signor ministro non provano che il suo buon volere.

Esso fa sentire che, finchè egli sarà ministro adotterà questa misura, ma perchè lasceremo sempre fare dal potere esecutivo quando si tratta di remunerare, e puramente riservare alla Camera le parti odiose delle leggi? Perchè non vorrete voi, o signori, inscrivere in questa legge un principio, che nessuno osa combattere? Ma si dice che il Governo ha dei mezzi di ricompensare con remunerazioni. Io desidero

che tutti i Governi che si succederanno si attengano a questo principio, ma perchè non lo inscrivere mo noi nella legge quest'atto di giustizia verso i prodi della nostra armata? Io domando: è forse un obbligo che noi non possiamo mutare neppure una lettera a questa legge? Io nol credo, a meno che mi si provi che vi sia un inconveniente nel mutare una sillaba, una virgola alle parole di questa legge. Del resto le parole del signor ministro sono il più valido appoggio alla mia proposta. Quando io citai il fatto del mio amico Lions, la cui perdita tutti lamentiamo, non ho mai detto che fosse stato giubilato subito dopo le ferite; so che il Ministero aveva esternato il desiderio che rimanesse, e fu lo stesso deputato Lions, quando vide allontanarsi il tempo in cui esso avrebbe ancora potuto rendersi utile al paese, che domandò la sua giubilazione.

Ora io chiedo, se non sia giusto che questo principio sia iscritto nella legge, e non sia lasciato all'arbitrio del potere esecutivo il dare questo grado superiore. Io intendo che questo grado debba darsi anche a quelli che sono obbligati a domandare la giubilazione in conseguenza di ferite riportate in guerra.

Dunque è nella legge che deve iscriversi questo principio, questo non è contraddetto da nessuno, e non posso che essere sicuro dell'unanimità della Camera nell'accettare la prima parte della mia proposta.

LA MARMORA, ministro della guerra. A parer mio sarebbe un inconveniente grave a stabilire un diritto anche per colui che è stato gravemente ferito, poichè tutti coloro che hanno fatto la guerra, avranno veduti dei casi, e non tanto rari, d'individui che rimangono feriti, quand'anche non si distinguano pel loro coraggio. Accade molte volte che il soldato che si trova in seconda linea, è colpito, mentre quelli che si trovano in prima fila non lo sono. Ora, io domando se si vuol accordare un diritto ad uno che sarà stato ferito per di dietro, o quando appunto ei si fosse tenuto in seconda linea? Si persuada pure il deputato Mellana che tutti coloro i quali hanno meriti reali, e massime meriti acquistati sul campo di battaglia, qualunque sia il Governo, li ricompenserà sempre, e si varrà di tutti i mezzi che sono in sua mano per farlo.

BOTTONE. Il signor ministro ha osservato che vi possono essere degli ufficiali a cui voglio alludere nel mio emendamento, perchè in questo è detto « a difesa della patria, » e coloro che fuggono, non difenderebbero la patria.

SINEO. La questione è molto più semplice di quello che sia paruto al signor ministro. Si tratta unicamente, secondo l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Mellana, di porre l'uffiziale che è stato ferito nelle stesse condizioni di quello che ha otto anni di servizio. Quegli che ha otto anni di servizio, non ha diritto di ottenere i gradi superiori, è posto solo in tali condizioni per cui è lecito al signor ministro di concedergli questo grado.

Ora, il deputato Mellana non domanda nulla di più pei feriti. Egli non vuole costringere il Governo a dar loro un grado; lascia al signor ministro il giudicare quando sia conveniente di dare questo premio per ferite onorevolmente riportate. Perchè vorremo rifiutare a chi ha molto sofferto per la patria quella stessa capacità di ottenere un grado che concediamo alla pura anzianità d'otto anni? In questo punto vi sarebbe una sconveniente contraddizione nella legge, specialmente dopo che questa questione è stata sollevata.

Questo è l'unico motivo che mi ha indotto a prendere la parola, quantunque io avessi deliberato di non pigliar parte ad una discussione da cui non ispero un esito felice. Non

vorrei che il mio silenzio sugli altri articoli ne indicasse l'approvazione.

Io credo veramente che questa è una legge deplorabile, poichè, mentre dovrebbe rendere partecipe l'armata dei benefici della costituzione, la fa ritornare invece ai tempi dell'assolutismo. Questa legge lascia ogni guarentigia ai regolamenti che si faranno per decreto reale, e che si potranno rievocare a volontà dei ministri, quindi non vi è assolutamente guarentigia alcuna per gli ufficiali: per questo motivo la respingo. Ma voi, o signori, se intendete di approvarla, togliete almeno quelle contraddizioni e quelle incoerenze che sono inescusabili.

PRESIDENTE. Sono due gli emendamenti proposti: quello del deputato Mellana e quello del deputato Bottone; siccome quest'ultimo è il più ampio, così lo metterò pel primo ai voti.

MELLANA. Pregherei il signor presidente a voler mettere ai voti la prima parte del mio emendamento, riservandomi di proporre la seconda parte, secondo il risultato della votazione.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana propone si sopprimano le ultime parole dell'articolo 37, « purchè l'uffiziale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado, » e che si aggiungano invece le seguenti: « sia nel caso che la giubilazione sia domandata in conseguenza di ferite riportate in guerra. »

Questa è la prima parte del suo emendamento; la seconda parte è poi concepita nei termini seguenti: « sia in caso che l'ufficiale rinunzi ad un terzo della pensione che gli può spettare.

Il deputato Bottone propone invece che si lasci l'articolo come è redatto, e si aggiungano le seguenti parole: « od abbia riportate ferite in difesa della patria, per cui trovisi astretto a ritirarsi dal servizio. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Dopo quanto è stato detto, non voglio che la Camera rimanga sotto l'impressione di quelle parole, cioè che io non voglio favorire coloro che hanno cospicui meriti, come certo sarebbe quello d'aver riportate onorevoli ferite in guerra. Io, lo ripeto, ho l'intima convinzione che vi sono molti mezzi di remunerazione, e che quando un ufficiale abbia fatto un'azione segnalata, non solo gli si può concedere il vantaggio del grado, ma pur anche la giubilazione del grado stesso. Non so se io mi sia abbastanza spiegato, e citerò un esempio. Se un individuo ha perduto una gamba in un'azione veramente segnalata, il Governo gli conferisce un grado superiore, e, se guarisce, lo colloca in un posto o attivo o sedentario; se non guarisce lo giubila dandogli il doppio vantaggio del grado e della pensione.

SINEO. Il signor ministro mi permetterà che neppur io lasci la Camera sotto l'impressione delle sue parole, le quali potrebbero indurre la maggioranza in errore. Pregho la Camera di ritornare a quella considerazione che io aveva l'onore di esporre in principio; l'emendamento dell'onorevole Mellana, e specialmente quello dell'onorevole Bottone, tendono solamente a dare al signor ministro una facoltà che non avrebbe secondo la redazione della Commissione. Teme forse il signor ministro che questa facoltà lo imbarazzi? Ma certo questo evidentemente non lo imbarazzerà, perchè all'ufficiale non diamo il diritto ad ottenere il grado, bensì la capacità di riceverlo, quando così piaccia al signor ministro.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta dell'onorevole Bottone. Credo che l'onorevole Mellana si unisca alla medesima.

MELLANA. La sostanza essendo la medesima e solo la forma diversa, io vi aderisco.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta Bottone per metterla ai voti. Dopo le parole *proprio grado*, aggiungerebbe « od abbia riportate ferite in difesa della patria, per cui trovisi astretto a ritirarsi dal servizio. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Ora metto ai voti l'articolo 37, secondo che fu proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 38. Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate mensilmente nel giornale militare ufficiale, coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'ufficiale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante, e del motivo della vacanza. »

PINELLI. Farò osservare solamente che, anche in seno alla Commissione si era detto di cambiare le parole « giornale militare ufficiale » in quelle di « giornale ufficiale, » perchè tutte le promozioni degli ufficiali sono inserite nel giornale ufficiale non nel giornale militare, che è sconosciuto alla più gran parte della nazione.

DURANDO, relatore. La Commissione non ha stimato fare alcun emendamento ed accettare la proposta del deputato Pinelli, perchè nel fatto realmente tutte le promozioni ricevono la maggiore pubblicità possibile; anzi, non vi sono promozioni d'impiego le quali ricevano la maggior pubblicità quanto quelle militari.

Cominciano a pubblicarsi nel giornale militare ufficiale, giornale che tutti possono avere per 10 lire e nell'esercito è molto conosciuto, poi si pubblicano nella gazzetta ufficiale, e indi in tutti gli altri fogli dello Stato.

Ecco il motivo per cui la Commissione non ha creduto necessario di dover fare emendamento alcuno a questo riguardo.

DUVERGER. Les promotions sont naturellement insérées au journal officiel.

Je ne fais aucune difficulté à cet égard. Mais je demanderais en outre à monsieur le ministre de la guerre s'il ne serait pas dans son intention de publier un annuaire militaire officiel, signé par le Roi et contresigné par le ministre de la guerre, où serait publiée la liste de tous les officiers par rang d'ancienneté avec la date de leur brevet et contenant l'ancienneté réelle dans l'armée. Puisque maintenant nous allons avoir les promotions à l'ancienneté et au choix, il est bon que tous les officiers connaissent leur place, ainsi que cela se pratique dans toutes les autres armées.

Je n'ai plus qu'une très-courte observation à faire et sur laquelle des raisons de prudence m'imposent l'obligation de ne m'arrêter qu'en passant. Monsieur le ministre de la guerre sait bien qu'il y a beaucoup de réclamations au sujet de l'ancienneté. J'espère qu'à l'époque de la compilation de cet annuaire demandé, il vaudra bien avoir égard aux réclamations qui sont produites dans l'armée à ce sujet. Telle est la simple observation que j'avais à lui soumettre.

LA MARMORA, ministro della guerra. Risponderò alle due osservazioni testè fatte dall'onorevole preopinante.

Dirò primamente che un annuario militare esiste, ma che esso non ha un carattere ufficiale. Il motivo per cui ciò non si è fatto si fu la difficoltà di compilarlo. Ora però che si avrà questa legge, è naturale che a quest'annuario si darà un carattere ufficiale.

Quanto all'altra osservazione, rispondo che quando vi sono reclami riguardo all'anzianità, non solo sono esaminati dal Ministero, ma d'ordinario vengono trasmessi al Consiglio della guerra, al cui parere il ministro di consueto si attiene.

Io credo quindi che non vi sia alcun individuo che possa lagnarsi che i suoi reclami siano stati negletti.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 38.

(La Camera approva.)

PINELLI. Vorrei fare una proposta, la quale potrebbe trovare luogo tra l'articolo 8 e l'articolo 39.

Nelle disposizioni transitorie annesse al primitivo progetto ministeriale si leggeva: « la presente legge avrà effetto a partire dal » Quindi veniva un'alinea concepito in questi termini: « prima di detta epoca il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità per gli ufficiali dei corpi di ciascun'arma. » La necessità di quest'aggiunta mi sembra così evidente, che non capisco per quali ragioni la Commissione, che prima se n'era fatto carico, non l'abbia più inserita nello attuale progetto. Io però prevedo che questo mio emendamento non sarà appoggiato, quindi, per non abusare della tolleranza della Camera, pregherei il signor ministro di procedere a quest'equiparamento fra i vari corpi, prima che la legge entri in vigore, nonostante che questa non ne faccia cenno. Poichè gli ufficiali superiori dei corpi dovranno formare le liste di scelta, parmi giusto che gli ufficiali dei corpi tutti sieno posti, per quanto sia possibile, ad uno stesso livello per ciò che riguarda l'anzianità.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 39 concepito nei seguenti termini:

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti, in quanto sono contrari alla presente legge. »

(La Camera approva.)

ANTONINI. Prima che si passi allo squittinio segreto sul complesso della legge, mi corre l'obbligo di dichiarare che io non prendo parte alla votazione medesima, perchè la trovo piena zeppa di difetti.

PRESIDENTE. Ora si procede per scrutinio segreto alla votazione sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 122 |
| Votanti | 121 |
| Maggioranza | 62 |
| Voti favorevoli | 75 |
| Voti contrari | 45 |
| Si astenne | 1 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1^o Discussione del bilancio dell'azienda dell'interno per l'esercizio 1853;

2^o Discussione del progetto di legge per la concessione dello stagno di San Gavino.